

**Enti e Fondi Bilaterali :
Obbligatorietà
Opportunità
Prospettive**

Brescia, 19 febbraio 2018

Andrea Asnaghi

ENTI BILATERALI: DEFINIZIONE E SCOPI

- ***sono organismi paritetici (“bi-laterali”)***
- **costituiti e composti dalle parti sociali (rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro)**
- **“associazioni non riconosciute” (C.C. art. 36)**
- **sono istituiti in sede di stipula dei CCNL**

La fonte normativa è quindi CONTRATTUALE, in quanto la costituzione, gli scopi e le competenze degli E. B. vengono stabiliti dalle Parti Sociali sottoscriventi i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

ENTI BILATERALI: DEFINIZIONE E SCOPI

- *sono organizzati sia a livello nazionale che con una diffusione sul territorio*
- **con l'obiettivo di supportare le aziende ed i lavoratori nelle fasi di gestione dei rapporti di lavoro**
- **promuovono "buone prassi" e sviluppano progetti e ricerche**
- **istituiscono provvidenze e fondi a favore di imprese e/o lavoratori**
- **stabiliscono commissioni e tavoli di confronto sulle problematiche del mondo del lavoro (le c.d. "relazioni industriali").**

BILATERALITÀ: FUNZIONI PRINCIPALI

1. funzione “normativa”

Il legislatore arretra sulla formulazione di regole specifiche, ma individua solo “clausole generali” che devono essere riempite dalla contrattazione collettiva e dagli accordi fra le parti, nonché dalle prassi.

E.B. >>>> certificazione, definizione controversie, conciliazione, mercato del lavoro, ecc.

BILATERALITÀ: FUNZIONI PRINCIPALI

2 . funzione di controllo

Presidio del territorio per il controllo del rispetto della normativa contrattuale, legale e degli adempimenti verso i lavoratori (amministrativi, previdenziali, assicurativi, etc.)

Monitoraggio su uso istituti (es amm. sociali)

E.B. >>>> Durc, controlli, regolarità retributiva collaborazione alle ispezioni, scambio dati con Enti, ecc

BILATERALITÀ: FUNZIONI PRINCIPALI

3 . funzione sussidiaria

Individuazione di risposte ai bisogni non soddisfatti (o solo parzialmente) da Stato e P.A. e/o “mirate” secondo necessità, peculiarità e risorse di un determinato comparto economico.

E.B. >>>> Fondi assistenziali e sanitari sostegno al reddito, prestazioni integrative (anche tramite i Fondi Contrattuali - vedi FSBA).

BILATERALITÀ: FUNZIONI PRINCIPALI

4 . buone prassi

Individuazione di soluzioni concrete, di applicazioni , di iniziative per declinare azioni positive in diversi campi indispensabili.

E.B. >>>> Apprendistato, qualità, sicurezza, formazione professionale, corsi obbligatori, pari opportunità, antidiscriminazione, ecc.

ENTI BILATERALI: DEFINIZIONE E SCOPI

ENTE BILATERALE



**“BRACCIO OPERATIVO” E PUNTO CONCRETO DI INCONTRO
DELLE PARTI SOCIALI NELLE FUNZIONI PRATICHE ED
APPLICATIVE DELLA BILATERALITA’.**


ENTI BILATERALI: DEFINIZIONE E SCOPI

Definizione normativa articolata:

L. 30/2003



d. lgs. 276/2003



d. lgs. 251/2004

BILATERALITÀ: DEFINIZIONE E SCOPI

Ecco quindi alcune delle attività e funzioni degli E.B. :

- *Intermediazione domanda e offerta di lavoro*
- *Programmazione formazione professionale e modalità di attuazione della formazione in azienda*
- *Buone pratiche contro discriminazione e lavoratori svantaggiati*
- *Gestione mutualistica di fondi per formazione, assistenza, sostegno al reddito*
- *Gestione dei fondi contrattuali per crisi aziendale e cassa integrazione (in sostituzione FIS)*

BILATERALITÀ: DEFINIZIONE E SCOPI

(continua - attività e funzioni degli E.B.)

- *Certificazione di regolarità e congruità retributivo-contributiva (C. Edili)*
- *Sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza del lavoro (vedi "ENTI PARITETICI" - funzioni ed attribuzioni - nel d. lgs. 81/2008)*
- *Ogni altra attività o funzione assegnata da leggi o contrattazione collettiva*
- *Certificazione dei contratti di lavoro **

** INL circ. 4 del 12/02/2018 . solo soggetti costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative"*

BILATERALITÀ: *la solita domanda ...*

Vi è obbligo di adesione (e di contribuzione) agli enti bilaterali ed ai fondi contrattuali ?

e più in generale ... 

Vi è obbligo di adesione ad un CCNL ?

Vi è obbligo di adesione al CCNL riferibile al proprio *settore* economico-operativo ?

E in caso affermativo, l'obbligo vale per *ogni* clausola del CCNL ?

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Art. 39 Costituzione

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacato sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Art. 18 Costituzione

***I CITTADINI HANNO DIRITTO DI ASSOCIARSI LIBERAMENTE,
SENZA AUTORIZZAZIONE, PER FINI CHE NON SONO VIETATI AI
SINGOLI DALLA LEGGE PENALE.***

***Sono proibite solo le associazioni segrete, quelle con finalità
eversive etc...***

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Artt. 2067 – 2081 Codice Civile

Disciplina e valenza del contratto collettivo.

(La maggior parte delle norme ivi previste sono state abrogate a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo > d. lgs.369/1944)

Cass. S.u. sentenza n. 2665 del 26 marzo 1997

“Il primo comma dell’art. 2070 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante *limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti* e a coloro che al contratto abbiano prestato *adesione*”.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Legge 741/1959 (“legge Vigorelli”)

Estensione erga omnes dei CCNL dell’epoca ai settori produttivi corrispondenti.

Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) art. 36

Nei provvedimenti di concessione di benefici e negli appalti pubblici deve essere inserita una clausola che determini l’obbligo per l’appaltatore o il beneficiario di applicare condizioni non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro di categoria o di zona.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Art 1 L. 389/89 (conv. DL 338/89)

- 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.**

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Art 3 L. 151/93 (conv. DL 71/93)

Benefici alle imprese **artigiane**.

1. Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 * è subordinato all'**integrale rispetto** degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

** fiscalizzazione e sgravi per il Mezzogiorno*

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

prassi (art. 3 L. 151/93)

Circ. Inps 97 24.04.1993

Con detta nuova previsione legislativa si individua un'ulteriore condizione, oltre quella di cui all'art. 1, 1 comma del D.L. n. 338/89 per usufruire delle agevolazioni contributive predette, costituita dal **rispetto degli istituti normativi anche se non aventi riflessi economici contrattuali**, da parte delle imprese.

Circ. Inps 131 del 02.05.1994

La contrattazione collettiva di riferimento per le imprese artigiane ha quindi previsto un articolato sistema di interventi, attraverso un complesso di organismi contrattuali di supporto rispetto all'attività dei lavoratori e delle imprese, che si collocano, appunto, fra gli istituti normativi indicati dall'art. 3 della L. 151/1993, ai fini delle agevolazioni di sgravi per il Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali. **Deve pertanto ritenersi che, in caso di inosservanza di dette clausole, le imprese artigiane, rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, decadano dal beneficio degli sgravi per il Mezzogiorno e/o della fiscalizzazione degli oneri sociali**, ai sensi dell'espressa statuizione di cui all'articolo di legge in esame.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

prassi (art. 3 L. 151/93)

Inps Circ. Dir. Gen. Contrib. N. 37/97

Inps msg. 2391/97

“regolarizzazioni spontanee per gli EB artigiani”

Inps Circ. Dir. Gen. Contrib. N. 143/97

Con quest’ultima circolare si propone una “sanatoria” entro il 31.12.1997 per i versamenti agli Enti Bilaterali da parte delle aziende inadempienti.

Malgrado > parere Consiglio di Stato, n. 80 del 12 luglio 1995:

“Gli accordi sindacali non hanno efficacia vincolante ultra-partes”.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Protocollo del luglio 1993 sugli assetti contrattuali

“Nota: Cgil-Cisl-Uil e Cna Casa e Claii dichiarano che per quanto riguarda la strutturale contrattuale e retributiva l’accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 tra le Organizzazioni dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane per il comparto dell’artigianato è compatibile con il presente protocollo”.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Art 10 L. 30/2003

1. Per le imprese ***artigiane, commerciali e del turismo*** rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, *regionali e territoriali o aziendali*, laddove sottoscritti, il riconoscimento di *benefici normativi e contributivi* è subordinato ***all'integrale rispetto*** degli accordi e contratti citati, *stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Prassi Art 10 L. 30/2003

Min. Lavoro circ. n. 4 del 15.01.2004

*La locuzione "integrale rispetto degli accordi e contratti" (...) subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della **sola parte economica e normativa** degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. **Se intesa nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo tra cui, in particolare, l'obbligo di adesione agli enti bilaterali** la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti in palese contrasto con i **principi costituzionali di libertà sindacale**, e di libertà sindacale negativa in particolare (di cui all'art. 39 Cost.), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza.*

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Sentenze di Cassazione contro l'obbligatorietà EB

- Cassazione sez. civile n. 6530 del 10 maggio 2001
- Cassazione sez. civile n. 8476 del 28 maggio 2003
e successivamente:
- Cassazione n. 24205/2004 e n. 1530/2005.

... ma ne esistono anche di segno opposto

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Inps. Circ. 74 del 7 giugno 2005

L' Art. 10 della legge n. 30/2003 dispone che, ai fini del riconoscimento dei benefici economici e contributivi, i datori di lavoro sono tenuti "all'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi". Benché il tenore letterale della norma appaia sul punto ancora più "esigente" rispetto al precedente dettato, il Ministero del Lavoro (...) ha precisato che le agevolazioni devono intendersi subordinate alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. Tale tesi (...) recepisce di fatto quanto ormai costantemente affermato, in relazione al testo di legge precedente (...) dalla giurisprudenza della Cassazione. Secondo l'orientamento di quest'ultima, le clausole relative all'adesione e alla contribuzione agli Enti Bilaterali non rientrano né tra gli istituti di parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo invece considerarsi come clausole contrattuali meramente "obbligatorie", destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti. In particolare, la Cassazione nega che le clausole sopra descritte possano ritenersi parte degli "istituti economici e normativi" in materia retributiva, considerando che gli stessi contributi da versare agli enti bilaterali (...) sono per legge espressamente esclusi dalla nozione di retribuzione imponibile.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Interpello 7573/06 del 21/12/2006

proposto da Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso

sulla possibilità di attribuire natura obbligatoria anziché normativa alle clausole relative all'istituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa contenute nei CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

Il ministero risponde che la natura di tali accordi è obbligatoria e non economico-normativa per due aspetti:

- **Natura non retributiva della contribuzione prevista;**
- **Previsione di prestazioni di carattere meramente eventuale.**

“

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Interpello 7573/06 del 21/12/2006 (continua)

“Con riferimento al caso di specie si può dunque ritenere che le clausole contrattuali istitutive dei Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore turismo e terziario, distribuzione e servizi, presentino tutti gli elementi e le caratteristiche sopra evidenziate per poter rivestire natura obbligatoria. Di conseguenza, essendo la mancata applicazione di clausole contrattuali meramente obbligatorie, irrilevante, come si è visto, ai fini specifici del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 10 L. n. 30/2003, non si pone il problema di una diversità di trattamento applicabile alle aziende del settore in dipendenza dalla loro iscrizione alle organizzazioni sindacali stipulanti, purché vi sia l’integrale rispetto della parte normativa dei citati contratti di categoria.”

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Art. 1 c. 1175 L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007)

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed **al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali**, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Fond. Studi Consulenti Lavoro- Circ. n. 4 del 27.04.2009 (Durc)

Dal 1 luglio 2007 la condizione per l'accesso ai benefici (Min Lav. 17/7/07) è il rispetto dei accordi e contratti collettivi.

Solo dal 31 dicembre 2007 anche la regolarità contributiva e le altre condizioni ostantive previste dal DM 24.10.07.

Il rispetto dei ccl è riservato alla parte economico-normativa, da cui sono esclusi gli Enti Bilaterali e la adesione ad essi.

L'individuazione dei ccl più rappresentativi va letto alla luce dei principi costituzionali: "applicazione di uno dei ccl che, in un determinato settore produttivo o ambito territoriale, è stato stipulato da oo. ss. dei lavoratori e dei ddl comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Ma ... dal 1° luglio 2010 è proprio la contrattazione degli Artigiani a dare la chiave di svolta sugli Enti Bilaterali (

➤ C.d. **“Contrattualizzazione” del sistema bilaterale:**

Le prestazioni degli enti bilaterali rappresentano un vero e proprio diritto contrattuale /retributivo di ciascun lavoratore, che viene assolto a favore dello stesso mediante il versamento, da parte delle aziende, della prevista contribuzione.

“la bilateralità prevista dalla contr. collettiva dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto dai ccnl di categoria”.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

➤ Mancata adesione alla bilateralità:

In caso di mancata adesione agli strumenti di bilateralità previsti dalla contrattazione, le aziende saranno tenute:

❖ *Al versamento di un importo di retribuzione denominato EAR (elemento retributivo aggiuntivo) pari ad euro 325 annui (25 mensili x 13 mensilità);*

❖ *Alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore previste dai sistemi di bilateralità nazionale e regionale (l'EAR pertanto non è sostitutivo ma aggiuntivo).*

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

➤ **Dpl di Macerata prot. 21029 del 12.10.2010**

(risposta a quesito n. 80/2010, valevole – allora - solo per DPL di Macerata e sino a diverso avviso ministeriale)

Nell'atto di indirizzo 30.06.2010 le parti contraenti delineano un sistema di welfare contrattuale a completamento del trattamento economico e normativo.

“Qui la coerenza istituzionale del precetto contrattuale, peraltro, viene garantita dalla esplicita previsione della libera scelta per il datore di lavoro di aderire direttamente al sistema bilaterale (versando la relativa quota contributiva) oppure provveder a riconoscere ai lavoratori un trattamento equivalente (corrispondendo l'EAR)”.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

➤ **Dpl di Macerata prot. 21029 del 12.10.2010 (segue)**

“Ne consegue che le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro.”

Tre conseguenze dal mancato adempimento (totale) :

- una richiesta di adempimento del diritto da parte del lavoratore (anche diffida accertativa ex . art. 12 d lgs. 124/2004 ?);
- ripresa sull’imponibile retributivo da parte degli Enti (minimale sulla retribuzione);
- in chiave sanzionatoria, la perdita dei benefici a norma della L. 30/2003.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Due mesi dopo “si sveglia” anche il Ministero del Lavoro ...
Circolare n . 43 del 15 dicembre 2010

da un primo parere negativo “ per coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale” ... in particolare “la libertà sindacale negativa”

si passa alla constatazione che il ddl è tenuto al versamento al fondo/ente qualora i contratti di lavoro “

“dispongano l’obbligatorietà non della iscrizione all’ente bilaterale, quanto il riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici (...) In questa diversa ipotesi, l’obbligatorietà della tutela (...)va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo

Le prestazioni previste dalla bilateralità comportano così per il lavoratore la maturazione di un diritto di natura retributiva.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Il cambiamento di rotta ministeriale risulta peraltro in piena coerenza con:

- le **clausole di inscindibilità** contenute nella quasi totalità dei contratti collettivi
- l'inserimento esplicito , a cura delle parti sociali, delle **prestazioni della bilateralità nella parte economico-normativa**, tanto che la mancata contribuzione da parte del ddl farebbe scaturire verso il lavoratore dei diritti sostitutivi.

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Coerenza piena o **problemi aperti** ?

In particolare si possono muovere due critiche residuali a questa lettura.

- la distinzione fra parte economico-normativa e parte obbligatoria non ha alcun senso di esistere se le parti firmataria di un contratto possono decidere *a loro insindacabile giudizio* cosa sta da una parte e cosa sta dall'altra;
- se l'obbligatorietà agli Enti e ai Fondi bilaterali non poteva essere imposta, perché il versamento che "sostituisce" tale obbligatorietà può invece essere imposto ?

BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Sullo sfondo ... che rende tutto più difficile ...

- mancata attuazione dell'art. 39 Cost.
- mancata regolamentazione della attività sindacale
- dibattito politico sulla rappresentanza
- dibattito "accademico" sulla applicabilità dei CCNL (ultima puntata: la risibile circolare INL 3/2018 sulla vigilanza per applicazione CCNL maggiormente rappresentativi... si sapesse quali siano ...)

la solita palese incertezze del diritto ... a chi giova ?

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Possiamo concludere sulla piena **OBBLIGATORIETÀ** (quantomeno di fatto, se non addirittura di diritto) della contribuzione agli Enti bilaterali e ai Fondi contrattuali.

Accanto ad essa dovremmo tuttavia anche parlare di:

UTILITÀ – si sono molto evoluti dagli avvisi incerti e oggi rappresentano una prima esperienza di *welfare contrattuale* in aziende di piccole dimensioni, con prestazioni interessanti

OPPORTUNITÀ – siamo sicuri che rincorrendo il “risparmio” non andiamo a sollecitare politiche di *dumping* contrattuale che deprimono la filiera sana e anche su noi CDL hanno un effetto *boomerang* ?

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Il problema della mancata adesione o della non obbligatorietà può avere r infatti iflessi verso

- **Il dumping contrattuale: trattamento “al ribasso”.**
- **L’uniformità di trattamento**
- **L’omogeneità operativa**

Bivio: apparentemente sembra libertà vs. omologazione

MA diventa subito

parità vs. squilibrio > equità vs. ingiustizia > corretti vs. furbi

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Problematiche su Enti Bilaterali - Fondi contrattuali:

a) Sono diversi fra loro per parti costituenti, funzioni, tipologia, modalità di finanziamento, ambiti di intervento, a volte hanno funzioni concorrenti/alternative, richiedono molte operazioni a volte anche ridondanti.

(problema di carattere operativo-gestionale)

b) Sono promossi e condotti pariteticamente dalle parti sociali da cui però *dovrebbero* distinguersi e differenziarsi

(problema di carattere “politico”)

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Per discutere: pareri vari sugli E.B.

- Sono uno strumento positivo di costruzione di prassi eque e calibrate necessario nel mondo del lavoro
- Sono negativi, in quanto rappresentano una compressione di diritti dei lavoratori e dell'autonomia sindacale
- Sono un traino delle organizzazioni di categoria.
- Sono i soliti "carrozzoni" politico-sindacali per distribuire poltrone.
- Le parti costituenti sono autoreferenziali e poco rappresentative > criticità della bilateralità
- Sarebbero positivi ma poco efficaci ed attuati in modo non trasparente.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Per discutere: pareri vari su noi (CDL) e gli E.B.

Negativi (da abbandonare)

- Combattiamoli da un punto di vista legale fino alla morte
- Sono una realtà ormai purtroppo innegabile anche se condiziona le scelte ed il mercato.
- “Se non puoi sconfiggerli, alleati a loro”

Positivi (da valorizzare)

- Collaborazione con gli E.B. entro:
 - distinzione di ruoli e trasparenza di gestione;
 - correttezza normativa, semplificazione di prassi operative.
- Dare un ulteriore servizio ai clienti informando sui benefit e le opportunità loro offerte dagli Enti Bilaterali

42

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Proposte ?

- Osservatorio-controllo sui ccnl > Min Lav
- Pubblicazione *ufficiale* dei ccnl, anche territoriali con valenza rappresentativa
- Divieto di rimando ad autorizzazioni o pareri condizionati dalle parti sociali o a loro adesione
- Valorizzazione dell'autonomia contrattuale delle PMI

- Enti Bilaterali e Fondi: regole uniformi di gestione
 - Principi di trasparenza
 - Democrazia interna (svincolo dalle parti costituenti, almeno in fase di controllo)
 - Divieto di azioni di "traino promozionale" (concorrenza sleale?) delle parti sociali.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Andrea Asnaghi